

Codice A1813A

D.D. 15 ottobre 2019, n. 3545

D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Sauze d'Oulx per la realizzazione di un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica in comune di Sauze d'Oulx località "Tuasieres" - Istanza n 48500/2019

(omissis)
IL RESPONSABILE
(omissis)
DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Sauze d'Oulx, (P. IVA 01299510014) con sede in Via della Torre, 11 - 10050 Sauze d'Oulx (To) per la realizzazione, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 e dal comma 3 dell'art. 23 del Regolamento Forestale, degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 48500/2019, e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadenti su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Sauze d'Oulx al foglio 20, particella n° 10, località Tuasieres, per una superficie totale pari a 4,00 ha, con le successive prescrizioni:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisse un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli ulteriori interventi di scopertura del soprassuolo erbaceo mirati allo sviluppo della innovazione naturale;
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia. La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni